  
Dipartimento di Ingegneria – Repertorio n.

Prot. n. del Tit. III Cl. 14 Fasc.

**CONTRATTO DI RICERCA IN COLLABORAZIONE**

**TRA**

IL Dipartimento diIngegneria dell’Università degli Studi di Ferrara (C.F. 80007370382 P. IVA 00434690384) con sede in Ferrara, rappresentato dal Prof. Marco Franchini in qualità di Direttore del Dipartimento gestore di seguito denominato “Dipartimento”

**E**

L’impresa [o altro ente]\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(C.F.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, P.IVA \_\_\_\_\_\_\_\_\_), con sede legale in\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, in persona del legale rappresentante \_\_\_\_\_\_\_\_ (di seguito denominata “Impresa”)

congiuntamente denominati “le Parti”.

con la presente scrittura privata si conviene e si stipula quanto segue:

#### Tipologia

Ricerca in collaborazione

#### Oggetto del contratto

L’Impresa ed il Dipartimento concorrono a realizzare le attività, così come dettagliate nelle Condizioni speciali e generali e nell’Allegato tecnico annessi al presente contratto, che ne costituiscono parte integrante e sostanziale, e sinteticamente indicate :\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

#### Durata

Il presente contratto avrà la durata di \_\_\_\_\_\_(\_\_\_\_) mesi/anni a decorrere dalla data di sottoscrizione dello stesso da parte di entrambi i contraenti.

#### Impegno economico

4.1 Le Parti concordano i reciproci impegni economici a fronte dell’attività svolta in collaborazione.

4.2 (facoltativo) Una quota del contributo concordato (pari a Euro …) sarà utilizzata dal Dipartimento per l’attivazione di una o più borse di studio per attività di ricerca post-laurea, andando a gravare sulla quota di utile spettante al Dipartimento.

#### Definizioni

Ai fini del presente contratto si applicano le definizioni contenute nell’art. 11 delle Condizioni generali.

**Allegati:**

Condizioni speciali, artt. 6, 7, 8, 9, 10

Condizioni generali, artt. 11-21

Allegato tecnico con la descrizione dell’attività e attrezzature (con elenco risultati, prodotti prototipali e relativa tempistica).

**CONDIZIONI SPECIALI**

**Art. 6 Attività**

* 1. **Responsabili delle attività**
     1. Il Dipartimento designa quale Responsabile referente per l’esecuzione delle attività il Prof./Dr./Sig. , il quale potrà avvalersi della collaborazione del personale dell’Ente di appartenenza e di personale esterno specializzato.
     2. L’Impresa designa quale proprio Responsabile referente per l’esecuzione delle attività il Dr./Sig.
     3. L’eventuale sostituzione dei Responsabili delle attività ad opera delle Parti dovrà essere comunicata con un ragionevole preavviso, ove possibile, per iscritto all’altra Parte.
  2. **Programma e luogo di esecuzione delle attività**
     1. Il programma delle attività è descritto nell’Allegato tecnico, che costituisce parte integrante del presente contratto.
     2. Nel corso dello svolgimento dei lavori, i Responsabili delle attività potranno concordare per iscritto, nel rispetto del termine di cui all’art. 3, eventuali aggiornamenti e/o modifiche alla programmazione delle attività che si rendano opportuni o necessari per il miglior esito delle attività stesse, o che siano suggeriti dalla natura dei risultati nel frattempo conseguiti, provvedendo contestualmente ad aggiornare l’Allegato tecnico ed eventualmente a concordare, sempre per iscritto, la modifica dell’impegno economico di cui all’art. 4.
     3. Le attività oggetto del presente contratto saranno svolte presso\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_. Le Parti si danno reciprocamente atto che, allo scopo di favorire lo svolgimento delle attività e il raggiungimento degli obiettivi, si concede l’accesso reciproco ai laboratori e alle strutture ai Responsabili delle attività ed al personale coinvolto nelle attività, il cui elenco è incluso nell’Allegato tecnico.
     4. Gli strumenti, gli apparecchi ed ogni altra cosa acquistata dall’Impresa in relazione allo svolgimento delle attività, con i fondi propri, entreranno a far parte del patrimonio dell’Impresa, salvo diverso accordo stipulato tra le Parti, al di fuori del presente contratto e denominato “contratto di cessione attrezzature”, o contratto di comodato ex art. 1803 ss. c.c.
     5. (facoltativo) Le attrezzature necessarie per lo svolgimento delle attività sono elencate nell’Allegato tecnico.
  3. **Proroghe e modifiche del contratto**
     1. Le Parti potranno concordare una proroga del termine di durata del presente contratto, su richiesta scritta e motivata del richiedente, inviata tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento da una delle Parti all'altra almeno\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_)giorni prima della scadenza del termine originario. L’altra Parte dovrà esprimere la propria accettazione per iscritto non oltre \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_) giorni dalla data di ricevimento della lettera raccomandata.
     2. Qualora la proroga preveda attività ulteriori rispetto a quelle di cui all'Allegato tecnico, le Parti concorderanno un'estensione del suddetto Allegato ed il relativo contributo economico.
     3. Con le stesse modalità di cui al punto 6.3.1, le Parti potranno concordare che il termine di durata del presente contratto, di cui all’art. 3, venga anticipato e definire le eventuali modifiche dell’importo di cui all’art. 4.

**Art. 7 Modalità di consegna dei risultati, rapporti tecnici e relazioni**

* 1. Il Dipartimento trasmetterà all’Impresa i risultati parziali o finali (es. relazioni e campioni) entro i termini e secondo le modalità previste nell’Allegato tecnico.
  2. La corrispondenza del Dipartimento verso l’Impresa dovrà essere inoltrata al seguente indirizzo: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ pec:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
  3. La corrispondenza dell’Impresa verso il Dipartimento dovrà essere inoltrata al seguente indirizzo: Dipartimento di Ingegneria dell’Università degli Studi di Ferrara – Via G. Saragat, 1 – 44122 Ferrara – pec: ingegneria@pec.unife.it

## Art. 8 Condizioni economiche

1. L’Impresa verserà al Dipartimento il contributo di cui all’art. 4, a seguito della regolare presentazione ed accettazione delle relazioni previste dall’Allegato tecnico, su presentazione di nota proforma, da emettere come segue:

% ( per cento), a titolo di acconto, alla sottoscrizione del presente contratto;

% ( per cento) entro/al\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;

% ( per cento) entro 30 (trenta) giorni dal termine delle attività come saldo finale).

Le somme suddette saranno versate dall’Impresa al Dipartimento mediante:

***opzione1)*** AZIENDE /SOCIETA’/PRIVATI secondo modalità che verranno comunicate successivamente dal Dipartimento all’impresa medesima in conformità a quanto previsto dall’Art. 65 del D.Lgs. 217/17 del Codice dell’Amm.ne Digitale (Sistema PagoPA).

I pagamenti saranno effettuati dall’Impresa entro \_\_\_\_\_\_ giorni dalla data di ricevimento della nota proforma, dopo verifica e accettazione delle stesse e delle relazioni previste dall’Allegato tecnico.

***opzione 2)*** ENTI PUBBLICI: Per gli Enti cui si applica l’art. 35, commi 8, 9 e 10 del decreto legge 24 gennaio 2012, n.1 la modalità di pagamento è Girofondi Banca d’Italia tesoreria conto 0037022 Università degli Studi di FERRARA

Al ricevimento dei suddetti versamenti il Dipartimento gestore emetterà regolare quietanza.

**Art. 9 Proprietà, utilizzazione e pubblicazione dei risultati**

**9.1 Proprietà dei risultati**

9.1.1 Fermo restando che l’Impresa e l’Università degli studi di Ferrara sono titolari esclusive dei risultati suscettibili di privativa conseguiti autonomamente e con mezzi propri, ancorché nell'ambito delle ricerche oggetto del presente contratto, nell’ipotesi in cui lo svolgimento delle attività porti a risultati che posano formare oggetto di diritti di privativa, il regime dei risultati sarà quello della comproprietà fra l’Impresa e l’Università degli studi di Ferrara in pari quota, salvo che si possa stabilire una diversa ripartizione della titolarità sulla base di un’accertata diversità dell'importanza del contributo prestato da ciascuna Parte al conseguimento del risultato inventivo. L’Impresa e l’Università degli studi di Ferrara concorderanno in un documento a parte le clausole specifiche relative alle modalità di protezione, di ripartizione degli oneri e dei proventi derivanti dallo sfruttamento e le regole per la tutela e difesa dei diritti di proprietà industriale.

* + 1. Nel corso dello svolgimento delle attività, i Responsabili delle attività dovranno prontamente comunicare reciprocamente i trovati suscettibili di protezione derivanti dai risultati raggiunti nello svolgimento delle attività, cosi come dettagliati nell’Allegato tecnico.
    2. Nell’ipotesi in cui una Parte non abbia interesse a chiedere a nome proprio la brevettazione dei risultati, l’altra Parte potrà procedere autonomamente alla domanda di privativa subentrando in toto ad un eventuale suo sfruttamento industriale.
  1. **Utilizzazione e pubblicazione dei risultati**

9.2.1. Nell’ipotesi di risultati realizzati congiuntamente, in piena ed effettiva collaborazione, costituiti da contributi delle Parti omogenei ed oggettivamente non distinguibili, le Parti si impegnano ad effettuare congiuntamente le pubblicazioni, purché tali pubblicazioni non compromettano la tutelabilità dei risultati. In tal caso le pubblicazioni dovranno riportare il nominativo degli autori e inventori.

9.2.2 In ipotesi di risultati realizzati e costituiti da contributi delle Parti autonomi e separabili, ancorché organizzabili in forma unitaria, ogni Parte potrà autonomamente pubblicare e/o rendere noti i risultati dei propri studi, ricerche e prove sperimentali, riconoscendo espressamente il contributo dell’altra Parte e dandone opportuna comunicazione. Se tali pubblicazioni contengano dati ed informazioni resi noti da una Parte all’altra confidenzialmente, le Parti dovranno chiedere preventiva autorizzazione.

**Art. 10 Diritti di accesso alle conoscenze**

1. Ciascuna Parte resta titolare dei diritti di proprietà industriale ed intellettuale relativi:

* al proprio “background”, intendendosi con questo termine tutte le conoscenze e le informazioni sviluppate e/o detenute a qualsiasi titolo autonomamente da ciascuna delle Parti antecedentemente alla stipula del presente Contratto;
* al proprio “sideground”, intendendosi con questo termine tutte le conoscenze sviluppate e i risultati conseguiti da ciascuna delle Parti durante lo svolgimento della Ricerca, ma al di fuori ed indipendentemente dalla stessa, anche se attinenti al medesimo campo scientifico.

1. Ciascuna Parte ha accesso libero, non esclusivo, gratuito, senza diritto di sub-licenza, limitato alla durata e alla realizzazione delle attività oggetto del contratto,alle informazioni, conoscenze tecniche preesistenti ed ai diritti di proprietà intellettuale a queste riferite, detenute dall’altra Parte prima della firma del contratto e necessarie per lo svolgimento delle attività, ad eccezione di quelle contenute nell’apposita lista eventualmente inserita nell’Allegato tecnico. Qualsiasi accesso al background per ragioni diverse da quelle sopra indicate dovrà essere negoziato con accordo separato.
2. Se il Dipartimento si trovasse nell’impossibilità di fornire tutta o in parte la documentazione citata, ciò dovrà essere scritto come nota nell’apposita lista inserita nell’Allegato tecnico, aggiungendo le ragioni che sostengono il rifiuto.

**CONDIZIONI GENERALI**

**Art. 11 Definizioni**

**Contratto di ricerca commissionata**: contratto con cui l’Impresa affida a titolo oneroso al Dipartimento l’esecuzione di attività di ricerca industriale, trasferimento tecnologico, e innovazione in uno specifico settore, allo scopo di elaborare e studiare soluzioni tecniche innovative.

**Contratto di ricerca in collaborazione:** contratto con cui le parti concorrono a realizzare una ricerca congiunta di interesse comune, sulla base di un progetto di ricerca concordato che preveda la cooperazione del personale e l'utilizzazione di laboratori e attrezzature, anche partecipando insieme a progetti di ricerca finanziati a livello locale, nazionale o europeo.

**Risultati delle attività:** conoscenze generate nell’ambito delle attività ovvero i risultati, comprese le informazioni, tutelabili o no, così come i diritti di autore o i diritti connessi a tali risultati a seguito della domanda e del rilascio di brevetti, disegni e modelli, novità vegetali, certificati di protezione complementari o altre forme simili di protezione.

**Conoscenze preesistenti**: le informazioni detenute dai partecipanti prima della stipulazione del contratto, nonché i diritti patrimoniali d'autore o altri diritti di proprietà intellettuale relativi a tali informazioni, le cui richieste di protezione sono state depositate prima della loro adesione al contratto.

**Diritti d'accesso:** diritti di utilizzazione che le parti si conferiscono reciprocamente, diversi dalle licenze concesse a terzi, in relazione a conoscenze preesistenti, ai fini dell’esecuzione delle attività oggetto del contratto.

**Invenzione derivante dalle attività**: ai fini del presente contratto si considera come derivante dalle attività di cui all'Articolo 2 e all'Allegato tecnico qualsiasi invenzione fatta dalle persone preposte alle medesime dal Responsabile delle attività e che trovi origine nello svolgimento delle stesse durante il periodo contrattuale.

**Art. 12 Assicurazioni**

Ciascuna Parte provvederà alla copertura assicurativa di legge del proprio personale che, in virtù del presente contratto verrà chiamato a frequentare la sede di esecuzione delle attività come individuata nell’articolo 6.2.2 delle Condizioni Speciali. Resta inteso che il Responsabile delle attività di ciascuna delle Parti comunicherà all’altra Parte i nominativi del personale suddetto, con anticipo non inferiore a 15 (quindici) giorni dall’effettivo inserimento nell’attività stessa. Il personale di una Parte, coinvolto nelle attività oggetto del presente contratto, che si recherà presso una sede dell’altra Parte per l’esecuzione di lavori e/o attività relative al presente Contratto, sarà tenuto ad uniformarsi ai regolamenti disciplinari e di sicurezza in vigore nella sede dell’altra Parte, fermo restando che la copertura assicurativa rimane a carico della struttura di appartenenza.

**Art. 13 Sicurezza**

Il personale di entrambe le Parti è tenuto ad uniformarsi ai regolamenti disciplinari e di sicurezza in vigore nelle sedi di esecuzione delle attività attinenti al presente contratto. Ai sensi delle disposizioni contenute nel Testo unico 81/2008 la disponibilità di dispositivi di protezione individuale (DPI), in relazione ai rischi specifici presenti nella struttura ospitante, sono attribuiti al soggetto a cui è attribuita, per legge e/o per regolamento, tale responsabilità nell’ambito della struttura ospitante.

**Art. 14 Responsabilità delle Parti**

Ciascuna delle Parti solleverà e terrà indenne l'altra Parte da ogni danno, azione o pretesa di terzi che dovesse derivare dall'esecuzione delle attività oggetto del presente contratto da parte del proprio personale o comunque da eventi ad esso imputabili.

**Art. 15 Confidenzialità**

1. Le informazioni scritte o orali di carattere confidenziale e/o riservato relative, a titolo esemplificativo, ma non esaustivo, a dati, informazioni e tecnologie, in qualsiasi supporto contenute (di seguito “Informazioni”) sono e restano di proprietà esclusiva della Parte che le ha fornite, e ciascuna Parte si impegna per sé e per il proprio personale a:

* far uso delle Informazioni esclusivamente per l’esecuzione delle attività oggetto del presente contratto;
* non rendere note a terzi, sotto qualsiasi forma, le Informazioni;
* restituire le Informazioni all’altra Parte, su richiesta della medesima e in ogni caso entro il termine di esecuzione del presente contratto;
* conservare con la massima cura e riservatezza tutte le Informazioni, limitando il numero dei soggetti che possono avervi accesso al personale direttamente coinvolto nelle attività relative all’esecuzione delle stesse. Tali soggetti dovranno essere previamente informati del carattere riservato delle Informazioni e dovranno impegnarsi a rispettare gli stessi obblighi di segretezza qui previsti;
* astenersi dal copiare, duplicare, riprodurre o registrare, in qualsiasi forma e con qualsiasi mezzo, le Informazioni, salvo che nella misura strettamente necessaria ai fini delle attività oggetto del presente contratto;

1. L’impegno alla riservatezza sarà vincolante per le Parti, sia durante l’esecuzione che al termine del contratto e per ulteriori 5 (cinque)[[1]](#footnote-1) anni o fino a che le Informazioni diventeranno parte del dominio pubblico senza colpa delle Parti.
2. Le Parti si impegnano ad adottare tutte le misure necessarie ad evitare che tali Informazioni possano essere divulgate all’esterno senza la previa autorizzazione dell’altra Parte.
3. Le Parti si impegnano altresì a conservare i documenti e dei giustificativi riguardanti i lavori, al fine di garantirne la rintracciabilità, per un periodo di tempo concordato e comunque non eccedente i 5 (cinque) anni successivi alla scadenza del termine di durata del contratto.
4. Le Parti sono responsabili del danno che potesse derivare dalla trasgressione alle disposizioni del presente articolo, a meno che provino che tale trasgressione si è verificata nonostante l’uso della migliore diligenza in rapporto alle circostanze.

**Art. 16 Recesso e risoluzione**

1. Le Parti hanno la facoltà di recedere dal presente contratto ovvero di risolverlo consensualmente; il recesso deve essere esercitato mediante comunicazione scritta da trasmettere all’altra Parte con raccomandata con avviso di ricevimento, con preavviso di almeno\_\_\_\_\_\_
2. Il recesso o la risoluzione consensuale non hanno effetto che per l’avvenire e non incidono sulla parte di contratto già eseguita.[[2]](#footnote-2)
3. In caso di recesso a norma del comma precedente l’Impresa corrisponderà al Dipartimento l’importo delle spese sostenute ed impegnate, in base al contratto, fino al momento del ricevimento della comunicazione del recesso.

**Art. 17 Forza maggiore**

Il Dipartimento si obbliga ad informare prontamente l’Impresa dell’insorgenza di circostanze di forza maggiore che non consentano il regolare adempimento, per impossibilità sopravvenuta, delle obbligazioni di cui al presente contratto, e si obbliga, altresì, a prendere tutti i provvedimenti atti a limitarne gli effetti in danno dell’Impresa. La circostanza di forza maggiore dovrà, comunque, essere sempre provata.

**Art. 18 Controversie**

Per ogni controversia che dovesse sorgere in relazione all’esecuzione del presente contratto sarà competente il foro di Ferrara.

**Art. 19 Trattamento dei dati personali**

Le Parti dichiarano reciprocamente di essere informate (e, per quanto di ragione, espressamente acconsentire) che i "dati personali" forniti, anche verbalmente, per l'attività' precontrattuale o comunque raccolti in conseguenza e nel corso dell'esecuzione del presente contratto, vengano trattati esclusivamente per le finalità del contratto, mediante consultazione, elaborazione, interconnessione, raffronto con altri dati e/o ogni ulteriore elaborazione manuale e/o automatizzata e inoltre, per fini statistici, con esclusivo trattamento dei dati in forma anonima, mediante comunicazione a soggetti pubblici, quando ne facciano richiesta per il proseguimento dei propri fini istituzionali, nonché soggetti privati, quando lo scopo della richiesta sia compatibile con i fini istituzionali del Dipartimento. Titolari per quanto concerne il presente articolo sono le Parti come sopra individuate, denominate e domiciliate. Le Parti dichiarano infine di essere informate sui diritti sanciti dall’art. 13 del D.Lgs. 196 del 30 giugno 2003.

**Art. 20 Incedibilità**

Il Dipartimento non potrà cedere, in tutto o in parte, il presente contratto né taluno dei diritti e degli obblighi da esso derivanti senza il previo consenso scritto dell’Impresa.

**Art. 21 Spese di bollo e registrazione**

Il presente contratto, redatto in unico esemplare firmato digitalmente, sarà registrato in caso d’uso e tassa fissa ai sensi degli articoli 5 e 39 del D.P.R. n.131 del 26/04/1986. Le spese di registrazione e di bollo inerenti al presente contratto sono a carico dell’Impresa.

PER IL DIPARTIMENTO PER L’IMPRESA

Il Direttore (titolo)

Prof. Marco Franchini (nome)

data data

Le Parti, ai sensi dell’art. 1341 c.c., dichiarano di aver preso visione della clausola n. 6.3, 16.1, 16.2, 16.3, 18 e di approvarne il contenuto in modo specifico.

PER IL DIPARTIMENTO PER L’IMPRESA

Il Direttore (titolo)

Prof. Marco Franchini (nome)

data data

1. *La clausola che vincola alla segretezza deve comunque essere di durata determinata, di regola corrispondente all’efficacia del contratto, se l’Impresa richiede un’estensione ulteriore, questa comunque non deve eccedere i cinque anni dalla scadenza del contratto.* [↑](#footnote-ref-1)
2. *E’ possibile inserire una clausola che, in conformità a quanto disposto dall’art.1671 del codice civile in materia di appalto, in caso di recesso dell’Impresa, preveda la corresponsione al Dipartimento un’ulteriore somma quale indennizzo per il recesso, somma che può anche essere predeterminata forfettariamente in una percentuale del contributo complessivo previsto dal contratto.* [↑](#footnote-ref-2)